II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1975

riguardante una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/21.353 — Kabelmetal — Luchaire)

(I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(75/494/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la notificazione del 2 febbraio 1963 del contratto di licenza di brevetto e di Know-how che l'allora società Kabel- und Metallwerke Neumeyer AG, con sede a Norimberga, attualmente Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG, con sede a Hannover, Repubblica federale di Germania, denominata in appresso Kabelmetal, ha concluso il 19 giugno 1958 con la società Ets. Luchaire SA di Parigi, denominata in appresso Luchaire,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della notificazione effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 157 del 14 dicembre 1974,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, emesso a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, in data 24 aprile 1975,

I

1. considerando che la Kabelmetal ha sviluppato, a partire dal noto processo di estrusione a freddo, tutta una serie di particolari tecniche per la lavorazione di pezzi in acciaio;

considerando che attualmente le tecniche di fabbricazione utilizzate dalla Kabelmetal sono fondate su processi ed esperienze di lavoro segreti (Know-how) nonché su un numero considerevole di brevetti ottenuti in tutti i paesi della CEE, eccetto l'Irlanda, la Danimarca e il Lussemburgo; che questi brevetti, di varia importanza, non riguardano direttamente il processo di base di estrusione, che di per sé può essere liberamente utilizzato da qualsiasi industriale, ma si riferiscono in particolare alla fabbricazione ed al funzionamento degli utensili necessari per la lavorazione dei pezzi, la loro fosfatizzazione e lubrificazione, e in generale a metodi di perfezionamento destinati fra l'altro ad ottenere pezzi di svariate forme particolari;

considerando che tra i vari pezzi fabbricati con le tecniche impiegate dalla Kabelmetal si possono menzionare i pistoni, ammortizzatori, assali cavi, assi, estintori, pezzi per freni, pezzi di mobili, ruote dentate ecc.; che fra gli utilizzatori più importanti dei prodotti così ottenuti figurano l'industria automobilistica, l'industria elettrica, l'industria produttrice di estintori e l'industria meccanica in generale;

2. considerando che, in virtù del « Contratto di licenza e di assistenza tecnica » concluso il 19 giugno 1958, modificato con gli accordi aggiuntivi del 4 marzo 1960, 10 novembre 1960, 16 gennaio 1962, 31 dicembre 1965 e 13 marzo 1974, la Kabelmetal ha

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

concesso alla Luchaire una licenza esclusiva di fabbricazione in Francia dei prodotti summenzionati in base alle tecniche, segrete o brevettate, che essa detiene attualmente o potrà acquistare in futuro, il diritto esclusivo di vendita di tali prodotti in alcuni paesi terzi (Spagna e Portogallo) nonché una licenza non esclusiva di vendita di questi prodotti in tutti i paesi del mercato comune ;

considerando che le parti hanno convenuto di scambiarsi ogni informazione utile per l'applicazione delle tecniche oggetto della licenza ; che in particolare la Kabelmetal si è impegnata a prestare per la durata del contratto ogni assistenza tecnica al suo licenziatario, in particolare per la formazione dei tecnici, per l'elaborazione dei programmi di fabbricazione e la realizzazione degli utensili necessari, nonché per la definizione delle varietà d'acciaio da impiegare ; che da parte sua il licenziatario si è impegnato a concedere alla Kabelmetal una licenza non esclusiva su eventuali brevetti riguardanti i miglioramenti da lui stesso apportati ai processi tecnici, in modo che la Kabelmetal possa non solo servirsene per la propria produzione, ma anche autorizzare ad utilizzarli ogni altro licenziatario che sottoscriva gli stessi impegni ; che d'altra parte la Luchaire si è impegnata a mantenere il segreto sul know-how trasmesso dalla Kabelmetal, non comunicandolo ad altri che non siano suoi rappresentanti autorizzati o suoi impiegati e facendo tutto ciò che è ragionevolmente in suo potere perché anche costoro mantengano il segreto ;

considerando che come corrispettivo per la licenza accordata dalla Kabelmetal, la Luchaire si è impegnata a corrispondere a tale società dei diritti di licenza calcolati inizialmente sulla base del prezzo d'acquisto dei materiali impiegati e fissati in seguito ad una somma globale da versarsi in varie rate ; che, dopo la scadenza del contratto, la Luchaire potrà continuare a servirsi, senza alcun pagamento, delle tecniche che le saranno state comunicate fino al 31 dicembre 1972, mentre l'utilizzazione delle tecniche ricevute dopo questa data è subordinata al pagamento di diritti il cui ammontare resta ancora da stabilire ;

considerando che le parti si impegnano per tutta la durata del contratto a non vendere direttamente o indirettamente prodotti fabbricati in base alle tecniche della Kabelmetal in alcuni paesi terzi, e cioè per la Kabelmetal la Spagna e il Portogallo, per la Luchaire al di fuori della CEE e dei due paesi summenzionati ; che tuttavia tale disposizione non si applica alle importazioni in tali paesi di macchine o di insiemi completi in cui siano incorporati i suddetti elementi ;

considerando che la Kabelmetal si impegna a non accordare ad alcuna persona, impresa o società in alcuna parte del mondo licenze relative alle sue tecniche a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla Luchaire ;

considerando che il contratto sarà eseguito conformemente alla legislazione francese ; che ogni controversia fra le parti avente ad oggetto tale contratto dovrà essere risolta in base alle regole di conciliazione e di arbitrato della camera di commercio internazionale di Parigi ;

considerando che nella sua versione iniziale il contratto comportava l'obbligo del licenziatario di cedere alla Kabelmetal la proprietà dei miglioramenti, brevettabili o no, ottenuti in collaborazione con la Kabelmetal, l'obbligo di non vendere i prodotti in questione all'interno della CEE al di fuori di taluni Stati membri, nonché l'obbligo di non contestare la validità dei processi brevettati del concedente ; che su richiesta della Commissione gli interessati hanno soppresso questi obblighi a decorrere dal 13 marzo 1974 ;

considerando che il contratto summenzionato scade il 31 dicembre 1977 ;

3. considerando che nel corso dell'istruzione della pratica sono altresì apparsi gli elementi di giudizio seguenti :

In base alle sue caratteristiche essenziali, il processo di estrusione a freddo consente la trasformazione di uno sbozzato grezzo in un pezzo pieno o cavo che avviene mediante la deformazione plastica dello sbozzato, di preferenza metallico, in una pressa senza che sia necessario riscaldare preventivamente né il pezzo, né gli utensili (punzoni e matrici).

La particolarità del procedimento di estrusione a freddo consiste essenzialmente nella possibilità di lavorare i metalli a temperatura ambiente ; ciò presenta di regola, nei confronti dei cosiddetti processi classici della imbutitura, taluni vantaggi che consistono in particolare nel miglioramento — grazie soprattutto all'indurimento a freddo — delle loro proprietà meccaniche (resistenza, conformazione delle fibre, ecc.), nonché nell'economia di materiali e di tempi di lavorazione. In generale si può affermare che i pezzi, che richiedono l'esportazione di molto materiale mediante operazioni successive, sono fabbricati più vantaggiosamente con le tecniche dell'estrusione a freddo, purché tuttavia il numero dei pezzi da fabbricare giustifichi l'impiego delle attrezzature produttive, il cui costo è molto elevato. Va infatti rilevato che le spese di investimento richieste per l'installazione di una unità di produzione per estrusione a freddo che sia dotata di un numero sufficiente di presse e di attrezzi ammontano a vari milioni di unità di conto.

Impiegato dalla fine del secolo scorso per i metalli teneri e nella fabbricazione di armi, come bossoli in ottone, il processo di estrusione è stato esteso nel 1934 agli acciai mediante invenzioni tutelate da brevetti segreti della Kabel- und Metallwerke Neumeyer AG.

Dopo la seconda guerra mondiale, la tecnica di questa società fu confiscata dagli alleati e a poco a poco conobbe in Europa e negli Stati Uniti una diffusione definitiva per la fabbricazione di pezzi in metallo tenero e in acciaio dalle forme più diverse e per le applicazioni più svariate. Pertanto, se in generale il processo di estrusione a freddo è operativo da più di 30 anni, esiste tutta una gamma di tecniche applicabili, impiegate attualmente da diverse imprese in generale dell'industria meccanica.

In base all'insieme del suo know-how e dei suoi brevetti, la Kabelmetal detiene la conoscenza e lo sfruttamento di tecniche di estrusione a freddo elaborate in vista dell'applicazione a pezzi in acciaio di dimensioni e forme particolarmente difficili. La Luchaire trae diretto vantaggio dalla attività di sviluppo della Kabelmetal, alla quale ricorre ogniqualvolta deve affrontare un problema particolare di fabbricazione di nuovi pezzi e di nuove attrezzature che richiedano nuovi investimenti.

La fabbricazione dei prodotti oggetto dell'accordo avviene in genere in base alle caratteristiche tecniche e ai disegni dei pezzi forniti dai clienti prima dell'ordinazione e richiede normalmente ricerche tecniche approfondite, destinate in particolare a ridurre le forme non normalizzate, come, ad esempio, forti variazioni di sezione, gole e strozzature. Non esiste commercio intermedio per la maggior parte di questi prodotti, i quali sono, in genere, forniti direttamente dalla stessa Kabelmetal o dal suo licenziatario ai vari produttori che li incorporano nei propri prodotti.

A parte qualche fornitura effettuata in Belgio, dove già nella sua versione iniziale del 19 giugno 1958, il contratto le riconosceva il diritto non esclusivo di vendita, la Luchaire ha finora rifornito, all'interno della CEE, esclusivamente imprese stabilite in Francia. Le imprese con sede in altri paesi della Comunità (Italia, Regno Unito, Danimarca, Belgio e Paesi Bassi) sono state rifornite direttamente dalla Kabelmetal.

Poiché i prodotti ottenuti con le tecniche oggetto di licenza sono pezzi di applicazione molto varia, che possono essere fabbricati non solo da produttori che utilizzano diverse tecniche di estrusione a freddo, fra i quali si contano sei imprese situate in Francia, ma anche da imprese che utilizzano tecniche concorrenti di imbutitura, la quota di mercato detenuta dal licenziatario non può essere determinata con esattezza. Tuttavia, secondo i dati di cui dispone la Commissione, tale quota deve essere valutata per l'anno 1974 intorno al 20 % della produzione dei suddetti pezzi in Francia ; il restante 80 % viene fabbricato sia da imprese concorrenti, sia dagli utilizzatori stessi (in particolare i grandi costruttori di automobili o i loro subappaltatori).

Fra le altre tecniche concorrenti che consentono di fabbricare pezzi uguali a quelli realizzati mediante estrusione a freddo, vanno citate le tecniche classiche di forgiatura e sinterizzazione, il procedimento di lavorazione mediante asportazione di trucioli e la colata.

Infine è opportuno notare che attualmente nella CEE non esistono, oltre alla Luchaire, altri licenziatari per i prodotti fabbricati secondo le tecniche della Kabelmetal ;

4. considerando che in seguito alla pubblicazione del contenuto essenziale della notifica non è pervenuta alla Commissione alcuna osservazione da parte di terzi ;

II

5. considerando che in base all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

6. considerando che, in base al contratto concluso con la Luchaire, la Kabelmetal si è impegnata con quest'ultima a non autorizzare altre imprese a sfruttare le sue invenzioni brevettate e il suo know-how ai fini della fabbricazione di pezzi mediante estrusione a freddo in una parte definita del territorio del mercato comune ;

considerando che il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di sfruttare l'invenzione protetta ; che il know-how dà al suo detentore, finché esso è mantenuto segreto, la possibilità di sfruttare da solo l'invenzione o l'informazione tecnico-economica che ne forma oggetto ; che il detentore del brevetto e del know-how può, con accordi di licenza, autorizzare lo sfruttamento dell'invenzione brevettata in una parte definita del territorio del mercato comune coperta dal brevetto o comunicare a qualsiasi impresa interessata l'invenzione o l'informazione segreta ai fini del suo sfruttamento ;

considerando tuttavia che, se il titolare si impegna a limitare lo sfruttamento delle sue invenzioni ad una sola impresa in un determinato territorio, egli perde la facoltà di contrattare con altri richiedenti di licenze ;

che il fatto che il titolare del brevetto sia obbligato in tal modo, non fa parte dell'essenza del brevetto ; che questo carattere esclusivo di una licenza riguardante i diritti di proprietà industriale e il know-how può essere restrittivo della concorrenza e rientrare quindi nel divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1 ;

considerando che, nella specie, come è stato osservato sopra, le tecniche oggetto della licenza concessa dalla Kabelmetal sono tecniche importanti di lavorazione di pezzi grezzi e che il numero dei processi strettamente concorrenti e comparabili, come quello dei fabbricanti che utilizzano tali processi, è relativamente ristretto ; che la Luchaire, all'interno della CEE, detiene una quota abbastanza considerevole del mercato di questi articoli, tanto più che solo una parte della rimanente produzione di pezzi estrusi è fabbricata da imprese concorrenti, dato che gli utilizzatori stessi di tali pezzi ne fabbricano per le loro necessità ; che, da parte sua, la Kabelmetal realizza in Germania un notevole volume d'affari ; che l'esclusiva di fabbricazione conferita dalla Kabelmetal al licenziatario, oltre a restringere la libertà della Kabelmetal, fa sì che la posizione dei terzi, in particolare di numerose imprese del settore metallurgico con sede in Francia che desiderano applicare le tecniche in questione, si trova modificata in maniera sensibile, in quanto si impedisce loro di sfruttare tali tecniche all'interno del mercato comune ;

considerando che l'esclusiva concessa alla Luchaire ha pertanto per effetto di restringere in modo sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

7. considerando che l'esclusiva di fabbricazione conferita dalla Kabelmetal al licenziatario per il territorio francese le impedisce di permettere ai terzi, mediante concessione di altre licenze, di sfruttare ugualmente le sue invenzioni brevettate e il suo know-how in questo territorio e, di conseguenza, di effettuare eventualmente esportazioni a partire da questo territorio verso altre parti del mercato comune ;

considerando che questa restrizione deve pertanto essere considerata suscettibile di incidere sul commercio tra Stati membri in quanto è di natura tale da compromettere, direttamente o indirettamente, la libertà di commercio fra gli Stati membri e nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati ;

considerando che l'accordo in causa rientra di conseguenza nella sfera di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ;

8. considerando che le altre disposizioni dell'accordo concluso fra la Kabelmetal e la Luchaire non rientrano nell'articolo 85, paragrafo 1, in quanto non hanno né per oggetto, né per effetto di restringere in maniera sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che in particolare ciò vale :

— per l'obbligo della Kabelmetal di non accordare ad alcuna impresa in alcuna parte del mondo licenze relative alle sue tecniche a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla Luchaire (clausola del licenziatario più favorito) ; che l'obbligo del concedente di far beneficiare il primo licenziatario delle condizioni più favorevoli accordate ad altri licenziatari non potrebbe in genere esercitare sul concedente una pressione idonea a dissuaderlo dall'accordare altre licenze a terzi ; che, in casi particolari, qualora la situazione concorrenziale del mercato diventasse tale da rendere impossibile trovare altri licenziatari, a meno di offrire loro condizioni nettamente più favorevoli di quelle accettate dal primo, l'obbligo precitato ostacolerebbe la concessione di ulteriori licenze e costituirebbe, quindi, una restrizione della concorrenza ; che tuttavia, nella fattispecie, non vi sono elementi concreti che permettano di constatare tali effetti restrittivi ;

— il divieto per le parti di esportare nei paesi al di fuori del territorio del mercato comune, poiché nel caso di specie questo divieto non incide in maniera sensibile, date in particolare le caratteristiche dei prodotti in questione che non si prestano ad un commercio intermediario e, quindi, ad un'eventuale reimportazione nella CEE e ad una ulteriore rivendita fra Stati membri, né sul gioco della concorrenza all'interno del mercato comune né sul commercio tra Stati membri ;

— l'obbligo della Luchaire di concedere alla Kabelmetal e, tramite questa, a qualsiasi altro eventuale licenziatario, licenze non esclusive per eventuali miglioramenti apportati dalla Luchaire stessa alle tecniche oggetto di licenza ; che tale obbligo restringe in linea di massima la libertà della Luchaire nello sfruttamento contrattuale di tali perfezionamenti ; che, in effetti, se è vero che essa conserva, in linea di massima, la facoltà di concedere licenze di perfezionamento a terzi che normalmente non hanno accesso ai processi di base della Kabelmetal, è pur vero tuttavia che essa perde la facoltà di rifiutare la concessione di tali licenze ad imprese concorrenti che sfruttano gli stessi processi e sono di conseguenza interessate direttamente ad ogni eventuale perfezionamento ; che l'obbligo imposto alla Luchaire di permettere la concessione di licenze a questi concorrenti, rinunciando di conseguenza nei loro confronti ad ogni vantaggio concorrenziale derivante da simili perfezionamenti, è tale da scoraggiare le iniziative che questa società sarebbe altrimenti indotta ad intraprendere al fine di acquisire un tale vantaggio ; che tale effetto, può, in particolare in una struttura di mercato oligopolistica, avere un effetto restrittivo sulla concorrenza ; che, tuttavia, nel mercato in questione, tenendo conto, da una parte, dell'attuale mancanza di altri licenziatari eccetto la

Luchaire all'interno del mercato comune e, dall'altra, della scarsa possibilità che, nel breve intervallo di tempo che separa ancora le parti dalla scadenza del contratto, nuovi licenziatari possano essere scelti e validamente entrare in concorrenza con la Luchaire, l'obbligo in questione non può essere considerato come avente effetti sensibili sulle condizioni del mercato nella CEE ;

— l'obbligo per la Luchaire di tutelare il segreto riguardo al know-how trasmesso dalla Kabelmetal non comunicandolo a terzi, poiché l'essenza del know-how tecnico, che è costituito da un insieme di processi industriali non protetti dalle disposizioni legali sulla proprietà industriale, è il segreto ; che il segreto è una condizione necessaria affinché il proprietario del know-how ne conceda lo sfruttamento integrale ad altre imprese e è dunque il presupposto di qualsiasi commercializzazione di tale know-how, fintantoché quest'ultimo non è diventato di dominio pubblico ;

— l'obbligo della Luchaire di non utilizzare, dopo la cessazione del contratto, salvo contro pagamento di un canone, le tecniche segrete comunicatele dopo una certa data, durante la durata del contratto, dato che quest'obbligo non esclude l'utilizzazione delle suddette tecniche da parte del licenziatario dopo la cessazione del contratto, anche se questa utilizzazione deve aver luogo dietro pagamento di un canone ;

III

9. considerando che a norma del paragrafo 3 dell'articolo 85, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili agli accordi fra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di :

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi ;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

10. considerando che l'obbligo di esclusiva imposto alla Kabelmetal contribuisce a promuovere il progresso economico, poiché, garantendo alla Luchaire una redditività sufficiente dei suoi sforzi d'investimento grazie al vantaggio territoriale che le viene conferito mediante l'esclusione, all'interno del territorio di licenza, di ogni altra impresa interessata alla fabbricazione sulla base delle tecniche del concedente, ha permesso la realizzazione dell'accordo di licenza in questione ; che pertanto essa ha permesso lo sfruttamento da parte di un altro fabbricante all'interno della CEE di tecniche perfezionate di lavorazione di pezzi in acciaio caratterizzate, rispetto ai procedimenti classici di imbutitura, dalla realizzazione di economie sostanziali di materie prime e dalla messa a punto di prodotti finiti altamente specializzati per le loro proprietà ;

considerando che quest'obbligo contribuisce altresì a promuovere il progresso tecnico e a migliorare la produzione di pezzi elaborati secondo le tecniche del concedente, nella misura in cui l'accordo realizzato in virtù di tale obbligo permette al licenziatario di ricorrere all'assistenza tecnica della Kabelmetal ai fini dell'elaborazione di nuovi pezzi e di nuove attrezzature e promuove in tal modo lo sviluppo in comune delle tecniche oggetto di licenza ;

11. considerando che gli utilizzatori, in particolare i produttori di attrezzature elettriche e i costruttori di autovetture, nonché i loro clienti, beneficiano di una equa parte del vantaggio risultante dal progresso economico e tecnico più sopra esaminato, in quanto, grazie all'accordo, essi possono disporre nel mercato comune di prodotti adatti ai loro bisogni e realizzati in forme e dimensioni particolarmente difficili ; che la maggior parte di essi può contare in Francia, grazie alla presenza di un licenziatario della Kabelmetal in prossimità delle loro fabbriche, su un'informazione tecnica efficace, volta in particolare a determinare quali siano fra i pezzi desiderati quelli che possono essere fabbricati con le migliori qualità tecniche ed al prezzo più vantaggioso, nonché su una fornitura regolare ; che, infine, la concorrenza fra prodotti rivali è sufficiente a garantire che gli utilizzatori partecipino ai benefici realizzati ;

12. considerando che l'esclusiva accordata alla Luchaire per un territorio determinato può, per ciò che riguarda lo sfruttamento delle tecniche segrete e protette della Kabelmetal, essere considerata come indispensabile per conseguire gli obiettivi positivi enumerati nei paragrafi precedenti ; che, in effetti, tenuto conto degli investimenti necessari per la messa in opera delle tecniche della Kabelmetal e per gli sforzi di promozione richiesti per lo smercio dei prodotti fabbricati mediante il procedimento di estrusione che, quanto meno all'epoca dell'entrata in vigore dell'accordo, non ancora molto diffuso e subiva la concorrenza di numerosi altri procedimenti a cui la clientela era già abituata, la Kabelmetal non sarebbe riuscita a fare applicare da un'impresa all'interno della CEE le tecniche di cui disponeva in quel periodo né a far realizzare gli sviluppi attuali che richiedono nuovi investimenti, se non avesse garantito a tale impresa che nessuna altra impresa sarebbe venuta a farle direttamente concorrenza fabbricando i prodotti in

questione con le stesse tecniche protette o segrete all'interno del territorio oggetto della licenza ; che la protezione offerta da questo vantaggio territoriale contro i rischi di un'utilizzazione insufficiente delle capacità produttive che dovevano essere create non potrebbe essere conseguita mediante alcuna altra restrizione della concorrenza avente effetti più ridotti ;

13. considerando che, quantunque la posizione detenuta dalla Luchaire all'interno della CEE sia rilevante, l'accordo di cui trattasi non conferisce a questa impresa la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione ; che a tale riguardo si può in particolare constatare che esistono altre tecniche di estrusione a freddo, nonché altri procedimenti di imbutitura utilizzati da varie imprese all'interno del mercato comune ; che a queste circostanze va aggiunta la libertà del licenziatario della Kabelmetal di vendere i prodotti di cui trattasi all'interno del mercato comune, al di fuori del territorio per il quale ha ottenuto il diritto esclusivo di fabbricazione e per il quale è direttamente responsabile ;

14. considerando che attualmente il contratto di licenza che la Kabelmetal ha concluso con la Luchaire soddisfa a tutte le condizioni necessarie per beneficiare di una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

IV

15. considerando che, nella sua versione iniziale, il contratto di licenza concluso fra la Kabelmetal e la Luchaire non soddisfaceva alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, in quanto comportava per il licenziatario un obbligo generale di non esportare all'interno della CEE gli articoli fabbricati mediante le tecniche della Kabelmetal, l'obbligo di cedere alla Kabelmetal la proprietà dei miglioramenti realizzati in collaborazione con quest'ultimo nonché l'obbligo di non contestare la validità dei brevetti del concedente ; che tali obblighi costituivano restrizioni sensibili della concorrenza non potendo essere considerati come elementi costitutivi dei brevetti concessi in licenza o idonei a contribuire al miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico ;

considerando che questi obblighi che ostavano all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono stati soppressi il 13 marzo 1974 su richiesta della Commissione ;

considerando che in queste condizioni è possibile, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17, far coincidere la data di decorrenza dalla decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, con la data in cui il contratto è stato modificato, ossia il 13 marzo 1974 ;

16. considerando che, per fissare la durata di validità della decisione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, va tenuto conto del fatto che le restrizioni della concorrenza che ancora permangono non ostacolano la libera circolazione dei prodotti interessati fra gli Stati membri della CEE ; che è opportuno, giacché il contratto verrà a scadenza in una data molto vicina, cioè prima della scadenza dei brevetti della Kabelmetal a cui esso si riferisce, far coincidere la data di validità della decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, con la data di cessazione del contratto ;

17. considerando che, al fine di determinare se l'applicazione dell'accordo modificato trascenda i limiti della decisione di inapplicabilità del divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, appare opportuno adottare disposizioni volte a garantire che la Commissione sia informata dei lodi pronunciati in base alla clausola compromissoria, in quanto tali lodi potrebbero comportare il rischio di un'interpretazione del contratto che non tenga conto della portata della presente decisione e potrebbero indurre la Commissione a modificarla ;

V

18. considerando che il contratto non soddisfa alle condizioni di applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 ; che, in effetti, si tratta di un accordo esistente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 17, ma non notificato nei termini fissati dall'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento e non rientrante nelle categorie previste dall'articolo 4, paragrafo 2, n. 2 b, dello stesso regolamento, in quanto non ha solo l'effetto di imporre agli utilizzatori di diritti di proprietà industriale limitazioni all'esercizio di tali diritti ; che pertanto il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, deve applicarsi per tutto il periodo compreso fra il 13 marzo 1962, data di entrata in vigore del regolamento n. 17, e il giorno da cui decorrono gli effetti della decisione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, all'accordo in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3, al contratto di licenza di brevetto e di know-how concluso il 19 giugno 1958 fra la società Kabelmetal e la società Luchaire, nella versione modificata il 13 marzo 1974.

Articolo 2

Le imprese di cui all'articolo 1 comunicano immediatamente alla Commissione ogni lodo pronunciato in base alla clausola compromissoria.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dal 13 marzo 1974 al 31 dicembre 1977.

Articolo 4

Sono destinatarie della presente decisione le seguenti imprese :

— Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG, Hannover (Repubblica federale di Germania),

— Ets. Luchaire SA, Parigi (Francia).

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI